

REPUBBLICA ITALIANA Sent. n. 4/23

In nome del popolo italiano

La Corte dei Conti

Sezione Giurisdizionale per la Lombardia

Il Giudice Unico delle Pensioni

Dott. Gaetano Berretta

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n....del registro di Segreteria su ricorso proposto dal Signor

G. M. , nato a OMISSIS (C.F.: OMISSIS), residente a OMISSIS in Via OMISSIS,
rappresentato e difeso, in forza di procura resa in calce all'atto introduttivo, dall'Avv.
Isabella Rago del Foro di Piacenza (rago.isabella@ordineavvocatipc.it), con domicilio
eletto in Piacenza, Via Sant'Eufemia n. 30, presso lo studio legale del difensore,

avverso

Il MINISTERO DELL'INTERNO - in persona del Ministro pro tempore.

Visto l'atto introduttivo del giudizio, depositato il 12.4.2021;

Esaminati gli altri atti e i documenti di causa;

Udito, all'udienza pubblica del 24.11.2022, l'Avv. Gualtiero Ferrari, su delega dell'Avv.
Isabella Rago per la parte ricorrente. Nessuno presente per l'amministrazione
resistente.

FATTO

Il ricorrente, Capo Reparto dei Vigili del Fuoco, presentava in data 18 maggio 2018 istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e contestuale richiesta di equo indennizzo per l'infermità ipertensione arteriosa.

La CMO di Milano con verbale ascriveva la menomazione complessiva dell'integrità fisica psichica del ricorrente in Tab. A ottava categoria (Verbale n. 1748 del 12/07/2018).

In conformità al parere del Comitato di Verifica per le Cause di servizio del 7/01/2019 – secondo il quale la predetta infermità non sarebbe dipesa da causa di servizio – l'Amministrazione ministeriale, con determina del 06/04/2019, comunicava al ricorrente il rigetto della domanda.

Secondo il ricorrente il provvedimento risulterebbe tuttavia illegittimo, atteso che la valutazione medico legale risulterebbe generica e non avrebbe tenuto in conto i fattori concausali dell'infermità vascolare sofferta, da ravvisare nell'attività lavorativa prestata, atteso che nel suo impiego di Vigile del Fuoco di squadra d'intervento (con turni h.12/24 e notturni h.12/48), sarebbe stato sottoposto a ripetuti traumi stressogeni, come comprovato dalla rilevanza degli interventi effettuati per incendi di fabbriche, edifici civili, incidenti stradali e soccorsi.

Il Sig. G. ha conseguentemente domandato l'accertamento della dipendenza con ascrizione della patologia alla Tabella A Categoria 8°.

In via istruttoria ha domandato l'esperimento di una CTU medico legale, al fine di accertare la sussistenza della dipendenza da causa di servizio della patologia sofferta.

Con memoria depositata il 28.9.2021, si è costituito in giudizio il Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile.

Dopo aver riepilogato la vicenda controversa, l'amministrazione ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità del ricorso, che sarebbe stato proposto in assenza di previa istanza amministrativa finalizzata all'ottenimento della pensione privilegiata. Non sussisterebbe in particolare la giurisdizione del Giudice Contabile a conoscere la vicenda controversa, atteso che il ricorrente risulterebbe ancora in

servizio, con le sue doglianze rientrerebbero ancora nell'ambito delle situazioni giuridiche soggettive del rapporto di lavoro in corso di svolgimento e, come tali, eventualmente sottoponibili alla giurisdizione del Giudice Amministrativo.

Nel merito ha domandato il rigetto del ricorso, atteso che non sarebbero state allegate sufficienti elementi probatori a sostegno della domanda, con conseguente infondatezza della domanda.

Con successive memorie, depositate il 29.10.2021 e l'8.11.2021, il ricorrente ha preso posizione avverso l'eccezione di inammissibilità del ricorso, evidenziando che sulla base dell'ormai consolidato orientamento della Corte di Cassazione e della Corte dei conti, l'accertamento della dipendenza da causa di servizio di una determinata patologia può essere sottoposto al vaglio del Giudice Contabile anche prima della cessazione dal servizio e, nel merito, ha insistito per l'espletamento dell'attività istruttoria di accertamento medico – legale.

A seguito dell'udienza dell'11.11.2021, il G.U., con Ordinanza n.117/2021, impregiudicata ogni decisione in ordine alle eccezioni formulate dalla parte resistente, riteneva che fosse necessario procedere, per l'esatta definizione della questione controversa, all'acquisizione di elementi di valutazione medico – legali e, in particolare un parere motivato da parte di qualificato organo sanitario pubblico, individuato nell'Ufficio Medico Legale del Ministero della Salute in Roma (U.M.L.), munito delle necessarie competenze e professionalità specifiche, al quale veniva pertanto inoltrata richiesta di parere medico legale sul seguente quesito: *"Se, sulla base della documentazione in atti e, se ritenuto necessario, previa visita diretta da espletare anche per delega, le affezioni di cui il Sig. G. M. è risultato affetto ("ipertensione arteriosa") siano riconducibili causalmente al servizio prestato presso il Corpo dei Vigili del Fuoco. In caso affermativo si chiede di esprimersi sulla categoria di riferimento".*

Il giudizio veniva rinviato all'udienza del 9.6.2022 e quindi all'odierna udienza di discussione per mancato deposito del parere entro i termini fissati nell'Ordinanza n.117/2021.

Il parere medico – legale dell'UML è stato depositato agli atti del giudizio in data 8.11.2022. Il consulente, dopo aver riepilogato l'iter amministrativo finalizzato all'accertamento del diritto previdenziale invocato dalla parte ricorrente ha ritenuto

che le patologie sofferte dal Sig. G. siano da ricollegare eziologicamente al servizio prestato presso il Corpo dei Vigili del Fuoco e che debbano essere ascritte alla Tabella A del DPR n.834/1981 ed alla Categoria 8° (voce tabellare n.17).

Con memoria depositata il 14.11.2022, la parte ricorrente ha richiamato le risultanze della consulenza medico – legale e ha insistito per l'accoglimento della domanda.

All'odierna udienza di discussione, la parte ricorrente ha concluso in conformità agli atti depositati.

Il giudizio è quindi passato direttamente in decisione, con lettura del dispositivo in udienza.

DIRITTO

In via preliminare deve essere vagliata l'eccezione formulata dal Ministero nella memoria di costituzione in giudizio. Segnatamente l'inammissibilità del ricorso, che sarebbe stato proposto in assenza di previa istanza amministrativa finalizzata all'ottenimento della pensione privilegiata ed in assenza della giurisdizione del Giudice Contabile a conoscere la vicenda controversa, atteso che il ricorrente risulterebbe ancora in servizio.

L'eccezione non può trovare accoglimento, atteso che risulta pacifico che sussiste la giurisdizione di questa Corte nella materia oggetto del ricorso, atteso che è devoluta alla Corte dei conti non soltanto la domanda di accertamento della causa di servizio proposta unitamente alla domanda di attribuzione concreta della pensione privilegiata, ma anche la domanda di mero accertamento della causa di servizio quale presupposto della pensione. La circostanza che il ricorrente sia ancora in servizio non esclude che l'accertamento della dipendenza possa essere invocato, rilevando eventualmente soltanto ragioni di ammissibilità della domanda, non ravvisabili nel caso di specie (cfr. Cass. SS.UU. n. 4325/2014; id., n. 1306 del 2017; Corte dei conti, Sez. I App., n.105/2020).

Venendo al merito della controversia, il ricorso deve essere accolto con l'accertamento della dipendenza della causa di servizio delle patologie lamentate dal Sig. G. , ascrivibili alla Tabella A, Categoria 8° .

A seguito dell'espletamento degli accertamenti medico – legali è infatti stato definitivamente acclarato che l'ipertensione arteriosa sofferta dal ricorrente è da ricollegare alle conseguenze stressogene dell'attività di servizio. L'UML, con la consulenza acquisita agli atti del giudizio in data 8.11.2022, ha in particolare rilevato che *"....Il ricorrente è soggetto che svolge un'attività particolarmente stressogena sia in ragione del fatto che lo stesso agisce "in prima linea" come vigile del fuoco, sia perché lo stesso è Capo Reparto e, pertanto, soggetto con rilevanti incarichi di responsabilità. La bibliografia in materia è molto chiara su questo aspetto: è ben noto che il forte stress debba essere considerata causa favorente all'insorgenza della malattia arteriosa.....Non vi è quindi ragione di non credere che il Sig. G., soggetto relativamente giovane al momento della diagnosi, senza altri fattori di rischio degni di nota, abbia sviluppato un'ipertensione di primo grado proprio a causa della propria attività lavorativa. Il fatto che l'ipertensione arteriosa essenziale sia una patologia multifattoriale, senza un altro chiaro fattore necessario e sufficiente a portare al quadro ipertensivo, non può essere motivazione per negare il riconoscimento causale o concausale con il lavoro. Sul punto, la medicina legale è molto chiara e si rifà alle istruzioni operative del 16.02.2006 rilasciate dall'INAIL circa i "Criteri da seguire per l'accertamento della origine professionale delle malattie denunciate"7; nell'atto, sul piano operativo, si conclude che che:*

1. nel caso in cui risulti accertato che gli agenti patogeni lavorativi siano dotati di idonea efficacia causale rispetto alla malattia diagnosticata, quest'ultima dovrà essere considerata di origine professionale, pur se sia accertata la concorrenza di agenti patogeni extralavorativi (compresi quelli genetici) dotati anch' essi di idonea efficacia causale, senza che sia rilevante la maggiore o minore incidenza nel raffronto tra le concause lavorative ed extralavorative;

2. se gli agenti patogeni lavorativi, non dotati di autonoma efficacia causale sufficiente a causare la malattia, concorrono con fattori extralavorativi, anch' essi da soli non dotati di efficacia causale adeguata, e operando insieme, con azione sinergica e moltiplicativa, costituiscono causa idonea della patologia diagnosticata, quest'ultima è da ritenere di origine professionale. In questo caso, infatti, l'esposizione a rischio di origine professionale costituisce fattore causale necessario, senza il quale l'evento non avrebbe potuto determinarsi;

3. quando gli agenti patogeni lavorativi, non dotati di sufficiente efficacia causale, concorrano con fattori extralavorativi dotati, invece, di tale efficacia, è esclusa l'origine professionale della malattia.

In altri termini, visto che nel caso specifico non è possibile dimostrare l'esistenza di un "agente parogeno" extralavorativo dotato di autonoma efficacia causale a portare lo sviluppo della malattia ed accertata la nocività dei fattori di rischio lavorativi – come da bibliografia in merito, è assolutamente doveroso riconoscere l'esistenza di una correlazione causale e/o concausale tra lo stress lavorativo e l'ipertensione sviluppata dal Sig. G. ."

In conclusione - sulla base delle considerazioni svolte dal consulente d'ufficio, fondate su una completa rappresentazione dei fatti controversi, prive di vizi logici e, come tali, condivisibili - il ricorso deve essere accolto.

La Sezione deve provvedere d'ufficio, sulla base degli atti di causa, a liquidare onorari e diritti in applicazione dei criteri dettati dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (art. 2, art. 4 e art. 5).

In ragione di tali disposizioni, tenuto conto della difficoltà della lite e delle attività processuali espletate, dette spese si liquidano in euro 1.500,00, oltre spese generali nella misura del 15% e oneri di legge.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Lombardia, in composizione monocratica di Giudice Unico delle Pensioni, definitivamente pronunciando,

Accoglie il ricorso.

Liquida e pone a carico del Ministero dell'Interno le spese legali in misura pari ad euro 1.500,00, oltre spese generali nella misura del 15% e oneri di legge.

Manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso nella camera di consiglio del 24.11.2022.

Il Giudice Unico

Dott. Gaetano Berretta

(firmato digitalmente)

Depositato in segreteria il 18/01/2023 Il Direttore della Segreteria

(Dott. Salvatore Carvelli)